

serie di assicurazione.

Ciò premesso, ed in conformità ai criteri suggeriti dalla Commissione suddetta, si propone al Consiglio di amministrazione che, a modifica delle condizioni stabilite all'art. 13 del capitolato di concessione delle agenzie generali, sia consentita la possibilità di effettuare il prescritto deposito cauzionale, non soltanto in titoli emessi e garantiti dallo Stato, ma anche con la stipulazione di polizze fidejussorie di assicurazione con una impresa di gradimento della Direzione generale, oppure mediante regolare atto fidejussorio da rilasciarsi da un istituto di credito, sempre di gradimento della Direzione generale.

Il Comitato permanente ha espresso avviso in massima favorevole, escludendo peraltro, nel caso di polizze assicurative, le compagnie del gruppo I. N. A. e rimettendo al Consiglio la determinazione del limite della garanzia da prestarsi in titoli e di quello invece da coprire mediante atto fidejussorio assicurativo o bancario.

Il Consigliere Corsi si dichiara con